

UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE

Circ. n. 12/2010- Area II S.E.

Prot. n. 4955/2010

Firenze, 6 febbraio 2010

Ai Sigg.ri Sindaci dei Comuni della Provincia di Firenze

LORO SEDI

Ai Sigg.ri Segretari Comunali dei Comuni della Provincia di Firenze

LORO SEDI

Al Sig. Presidente Commissione Elettorale Circondariale

FIRENZE

Ai Sigg.ri Presidenti Sottocommissioni Elettorali Circondariali BORGO SAN LORENZO CASTELFIORENTINO

EMPOLI

PONTASSIEVE

OGGETTO: Elezioni regionali e amministrative di domenica 28 marzo e lunedì 29 marzo 2010. Affissione dei manifesti di convocazione dei comizi. - Altri adempimenti.

Si comunica che la presente circolare è stata concordata con l'Ufficio Elettorale della Regione Toscana, che ha provveduto a modificare le parti di interesse secondo la normativa regionale in vigore.

In vista delle consultazioni di cui all'oggetto, di seguito alla circolare prefettizia n. 9/2010 del 2 febbraio 2010, si evidenziano gli ulteriori adempimenti da porre in essere e si impartiscono le relative disposizioni, ai fini dell'organizzazione dei relativi procedimenti.

• AFFISSIONE DEL MANIFESTO DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI PER LE ELEZIONI REGIONALI.

Giovedì 11 febbraio 2010 (45° giorno antecedente quello della votazione), a cura dei Sindaci dei comuni, dovrà essere affisso all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici il manifesto, a firma dei sindaci medesimi, con il quale viene dato annuncio agli elettori della convocazione dei comizi elettorali per le elezioni di cui trattasi, sulla base del decreto di indizione delle elezioni regionali firmato dal Presidente della Giunta Regionale. Si ricorda che la normativa regionale non prevede l'affissione di manifesti relativi all'assegnazione dei seggi alle circoscrizioni provinciali.

Le SS.LL. vorranno dare assicurazione ENTRO LE ORE 12.00 DI GIOVEDI' 11 FEBBRAIO, preferibilmente all'indirizzo di posta elettronica elettorale.pref firenze@interno.it in ordine all'avvenuto adempimento.



UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE

 ORARI DI APERTURA DEGLI UFFICI ELETTORALI COMUNALI PER IL RILASCIO DEI CERTIFICATI D'ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI PER LE ELEZIONI REGIONALI, E ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI DELLE LISTE.

Prima di rammentare gli orari di apertura degli uffici elettorali comunali, si reputa opportuno, anche in relazione ad alcune segnalazioni pervenute, invitare le SS.LL. a porre in essere tutti gli accorgimenti utili ad assicurare la regolarità, trasparenza ed efficienza delle operazioni correlate alla raccolta delle sottoscrizione per la presentazione delle candidature per le predette elezioni, anche in ordine alla autenticazione delle sottoscrizioni stesse da parte dei funzionari preposti, ai sensi dell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

In particolare, i sindaci vorranno valutare la possibilità di potenziare i rispettivi uffici preposti al servizio di autenticazione delle firme ed assicurare idonei strumenti di pubblicizzazione del servizio medesimo.

Allo scopo di assicurare l'immediato rilascio – entro 24 ore dalla relativa richiesta – dei certificati d'iscrizione nelle liste elettorali per la presentazione delle liste di candidati alle **elezioni regionali** e di consentire la sottoscrizione delle medesime liste da parte degli elettori e le relative autenticazioni, l'art. 3, comma 3, della legge regionale 23 dicembre 2004 n. 74, prescrive che nei **quindici** giorni precedenti il termine di presentazione delle liste di candidati, e cioè a decorrere da **venerdì 12 febbraio sino a giovedì 25 febbraio 2010**, gli uffici dei comuni interessati alle consultazioni elettorali debbono rimanere aperti **non meno di otto ore giornaliere dal lunedì al venerdì e nelle giornate del sabato (20 febbraio) e della domenica (21 febbraio) antecedenti il termine di presentazione delle liste, svolgendo tale funzione anche in proprietà comunali diverse dalla residenza municipale. Le ore di apertura sono ridotte alla metà nei comuni con meno di 3.000 abitanti. Gli orari debbono essere pubblicizzati mediante loro esposizione chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici.**

I medesimi uffici, inoltre, dovranno rimanere aperti ininterrottamente nei giorni di **venerdì 26 e sabato 27 febbraio 2010** negli orari previsti per la presentazione delle candidature, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di **venerdì 26 febbraio** e dalle ore 8.00 alle ore 12.00 di **sabato 27 febbraio**.

Si reputa opportuno rammentare ulteriormente che lunedì 1° marzo 2010, giorno successivo a quello di scadenza del termine fissato per l'esame delle liste dei candidati, l'Ufficio centrale circoscrizionale deve tornare a riunirsi alle ore 9, per udire i delegati delle liste contestate ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno.

In relazione a quanto sopra, si pregano le SS.LL. di voler valutare l' opportunità di adottare misure organizzative atte a garantire l'immediata rispondenza degli uffici elettorali comunali nelle intere giornate di **sabato 27 e di domenica 28 febbraio 2010**.

 ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA TESSERA ELETTORALE (D.P.R. 8 SETTEMBRE 2000, N. 299).

Al fine di assicurare la regolarità del procedimento e di garantire il diritto di elettorato attivo, costituzionalmente riconosciuto, si richiama l'attenzione delle SS.LL. in ordine alla necessità che ciascun comune proceda con la massima tempestività alla consegna delle tessere elettorali a tutti gli elettori che dovessero risultarne sprovvisti.



UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE

Si dovrà procedere, inoltre, all'invio per posta degli appositi tagliandi di convalida adesivi in tutti i casi di cambiamento del numero o dell'indirizzo della sezione nonché di variazioni dei dati inerenti ai collegi o alle circoscrizioni. Peraltro, negli stessi casi – ove ritenuto organizzativamente ed economicamente preferibile - i comuni stessi potranno provvedere alla consegna di una nuova tessera, previo ritiro di quella precedentemente rilasciata.

• ORARI DI APERTURA DEGLI UFFICI COMUNALI PER IL RILASCIO DELLE TESSERE ELETTORALI.

Al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati gli uffici elettorali comunali dovranno rimanere aperti:

- Ø nei cinque giorni antecedenti la data di inizio della votazione (vale a dire da martedì 23 a sabato 27 marzo 2010), dalle ore 9.00 alle ore 19.00;
- Ø nei giorni della votazione (domenica 28 e lunedì 29 marzo 2010) per tutta la durata delle operazioni di votazione.

Le SS.LL. vorranno, nei periodi indicati, adottare ogni opportuna misura organizzativa volta a potenziare e ad ottimizzare il relativo servizio, al fine di poter fronteggiare adeguatamente le richieste di rilascio del documento in parola ed ogni ulteriore esigenza connessa alla consegna della tessera o dei tagliandi di convalida.

Gli stessi comuni vorranno adoperarsi affinché, attraverso i locali organi di stampa e radiotelevisivi, vengano diramati ripetuti messaggi, da intensificare nella penultima e nell'ultima settimana prima del voto, sia per informare gli elettori circa i giorni e gli orari di votazione presso gli uffici elettorali di sezione e quelli di apertura degli uffici comunali per il rilascio delle tessere, sia per invitare i medesimi elettori a voler verificare per tempo il possesso della tessera elettorale al fine di richiedere, ove necessario, il rilascio del duplicato al più presto, evitando di concentrare tali richieste nei giorni della votazione.

ATTESTATO DEL SINDACO IN LUOGO DEL RILASCIO DEL DUPLICATO.

Si reputa opportuno richiamare la particolare attenzione sul disposto dell'articolo 7 del d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, che prevede, in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, nel caso in cui non sia possibile consegnare all'elettore né la tessera, né il duplicato, l'ammissione dell'elettore al voto per quella consultazione tramite attestato sostitutivo del sindaco, previa verifica della sua iscrizione nelle liste

• SPEDIZIONE CARTOLINA-AVVISO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO (ART. 6 DELLA LEGGE 7 FEBBRAIO 1979, N. 40).

Entro il ventesimo giorno successivo a quello dell'affissione del manifesto di convocazione dei comizi, e quindi **entro mercoledì 3 marzo 2010**, i comuni di iscrizione elettorale, interessati alle elezioni, devono spedire al domicilio degli elettori residenti all'estero con il mezzo postale più rapido, la cartolina-avviso recante la notizia della data di svolgimento della elezione.

Le cartoline avviso saranno distribuite ai comuni in ragione del numero dei rispettivi elettori residenti all'estero, a cura della Regione Toscana.



UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE

 NOMINA DEGLI SCRUTATORI (ART. 6 DELLA LEGGE 8 MARZO 1989, N° 95, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO).

In vista delle consultazioni elettorali indicate in oggetto la Commissione elettorale comunale procederà agli adempimenti relativi alla nomina degli scrutatori tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedenti quello della votazione, cioè tra mercoledì 3 marzo e lunedì 8 marzo 2010, in pubblica seduta, la quale deve essere preannunziata due giorni prima con apposito manifesto da affiggere nell'albo pretorio del Comune. In particolare la Commissione elettorale procederà:

- alla nomina, per ogni sezione elettorale del comune, di un numero di nominativi compresi nell'albo degli scrutatori pari a quello occorrente (quattro scrutatori per ogni sezione ai sensi dell'art. 20, primo comma, del t.u. 16 maggio 1960, n. 570, dell'art. 8, secondo comma della legge 8 marzo 1951, n. 122 e dell'art. 1, comma 6, della legge 17 febbraio 1968, n. 108). A tale nomina la Commissione procede all'unanimità. Nel caso in cui non si raggiunga l'unanimità si procederà alla votazione secondo la procedura descritta nell'art. 6 della legge 8 marzo 1989 n. 95 (modificato da ultimo dall'art. 3-quinquies del decreto legge 3 gennaio 2006 n. 1, convertito con legge 27 gennaio n. 22) e illustrata nella circolare prefettizia n. 13 del 30 gennaio 2006, alla quale pertanto si rinvia. Si richiamano, in ogni caso, le indicazioni impartite con circolare della stessa prefettura n. 151 del 27 aprile 2006.
- alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi compresi nel predetto albo per sostituire gli scrutatori nominati secondo la procedura sopra descritta, in caso di eventuale rinuncia o impedimento. La successione degli scrutatori nella graduatoria deve essere determinata all'unanimità; in caso contrario la formazione della graduatoria stessa sarà effettuata mediante sorteggio;
- qualora il numero dei nominativi compresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli
 adempimenti sopra specificati, la Commissione elettorale procederà alla nomina di ulteriori
 scrutatori scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso.

Il sindaco notificherà alle persone designate l'avvenuta nomina nel più breve tempo e, comunque, non oltre il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione (**che corrisponde a sabato 13 marzo 2010**).

L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico di scrutatore dovrà essere comunicato, da parte delle persone designate, entro quarantotto ore dalla ricezione della notificazione della nomina, al Sindaco che provvederà a sostituire gli impediti con gli elettori compresi nella graduatoria di cui sopra.

La designazione di coloro che verranno nominati in sostituzione verrà notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni, e quindi non oltre **giovedì 25 marzo 2010.**

I Sindaci, nel notificare ai designati l'avvenuta nomina a scrutatore di seggio elettorale, dovranno richiamare la particolare attenzione degli scrutatori affinché costoro, nell'espletare la loro attività, si attengano scrupolosamente alle disposizioni di legge ed alle relative istruzioni ministeriali, collaborando attivamente con il Presidente di seggio in modo tale che le operazioni si svolgano con regolarità e speditezza.

Dovranno anche essere richiamate le responsabilità di natura penale alle quali gli



UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE

scrutatori possono andare incontro ai sensi degli articoli 89, 90, 91, 92, 95, 96 e 98 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

MANIFESTI RECANTI LE CANDIDATURE.

Entro e non oltre sabato 13 marzo 2010 – quindicesimo giorno antecedente la data delle elezioni – dovranno essere affissi, all'albo pretorio dei comuni interessati ed in altri luoghi pubblici dei medesimi, i manifesti recanti le candidature regionali.

Poiché, in occasione di precedenti elezioni, si è avuto modo di constatare che molti dei predetti manifesti, dopo pochi giorni dall'affissione, si sono spesso deteriorati o, comunque, sono diventati illeggibili, si ritiene opportuno che le SS:LL: provvedano all'affissione, nei termini anzidetti, soltanto di tre quinti dei manifesti ricevuti e conservino i rimanenti per una successiva affissione, da effettuare nei giorni immediatamente precedenti quello della votazione.

Si prega di fornire cortese assicurazione circa l'avvenuta affissione dei predetti manifesti entro la prescritta data.

• COLORE DELLE SCHEDE DI VOTAZIONE.

Si comunica che il colore prescelto per le schede di votazione, come nella precedente consultazione, è il verde.

• ACCERTAMENTO DELL'ESISTENZA E DEL BUONO STATO DI URNE, CABINE E ALTRO MATERIALE OCCORRENTE PER L'ARREDAMENTO DEI SEGGI.

I Sindaci dei comuni, o un Assessore delegato, con l'assistenza del segretario comunale, dovranno accertare, tempestivamente, l'esistenza e il buono stato delle urne, delle cabine e di tutto il materiale occorrente per l'arredamento delle sezioni elettorali, al fine di garantire la funzionalità dei seggi.

Le cabine da allestire presso ogni seggio, salvo comprovata impossibilità logistica, devono essere quattro, una delle quali da destinare ai portatori di handicap.

Le urne da usare, devono essere quelle di cartone di colore bianco recanti lo stemma della Repubblica e la scritta: "Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali – Direzione Centrale dei Servizi elettorali".

Nello spazio bianco sottostante la scritta menzionata deve provvedersi, a cura dei Presidenti di seggio, all'applicazione di una etichetta autoadesiva, che recherà una dicitura riferita alla consultazione di cui trattasi.

 ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO DA PARTE DEGLI ELETTORI NON DEAMBULANTI, DEI PORTATORI DI HANDICAP, DEI RICOVERATI IN CASE DI RIPOSO PER ANZIANI O CRONICARI E DEI TOSSICODIPENDENTI DEGENTI PRESSO COMUNITÀ O STRUTTURE RIABILITATIVE.

In prossimità delle consultazioni regionali, si ritiene opportuno sensibilizzare le SS.LL. affinché agevolino, con ogni mezzo, la votazione degli elettori non deambulanti, in conformità alla legge 15 gennaio 1991, n. 15, e successive modificazioni.



UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE

In particolare, si precisa che le sedi e le sezioni elettorali prive delle barriere architettoniche dovranno essere opportunamente contrassegnate e arredate, secondo le prescrizioni normative di cui all'articolo 2 della legge sopracitata.

I comuni, in ogni caso, dovranno adeguatamente pubblicizzare - con i mezzi ritenuti più idonei - l'elenco delle sezioni elettorali prive di barriere architettoniche.

Si richiama, inoltre, l'attenzione dei Sindaci affinché predispongano un efficiente servizio di trasporto, pubblicizzandolo adeguatamente, al fine di rendere più agevole il raggiungimento dei seggi da parte degli elettori portatori di "handicap", secondo il disposto normativo di cui all'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

In conformità alle previsioni normative di cui all'art. 42 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, dovranno essere ammessi a votare nel luogo di ricovero:

- Tutti gli elettori che siano ricoverati nelle case di riposo per anziani e nei cronicari, nel cui interno sia possibile individuare una struttura sanitaria "seppure di modesta portata" come un'infermeria;
- Tutti i tossicodipendenti degenti presso le strutture di associazioni, nonché presso gli enti e le istituzioni pubbliche o private, anche nel caso in cui, alle strutture medesime non sia stato ancora formalmente concesso, da parte delle autorità regionali competenti, l'esercizio dell'attività di assistenza sanitaria, sociale e riabilitativa.

I sindaci e i responsabili delle strutture interessate dovranno assumere le necessarie intese con i Presidenti di seggio per concordare l'orario di raccolta del voto da parte del seggio speciale (art. 9, primo comma, della legge 23 aprile 1976 n.136) e da parte del "seggio volante" (art. 44 del d.P.R. 16 maggio 1960 n.570 e art. 9, decimo comma, della legge 23 aprile 1976 n.136).

VOTO DOMICILIARE PER ELETTORI AFFETTI DA INFERMITÀ CHE NE RENDANO IMPOSSIBILE L'ALLONTANAMENTO DALL'ABITAZIONE.

In occasione delle prossime consultazioni, troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46, in materia di ammissione al voto domiciliare di "elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione".

Ai sensi della normativa sopracitata possono essere ammessi al voto domiciliare, oltre agli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, anche gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi previsti dall'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (e cioè del trasporto pubblico che i comuni organizzano in occasione di consultazioni per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale).

Si rammenta che le disposizioni sul voto domiciliare, si applicano solo nel caso in cui il richiedente dimori nell'ambito del territorio della regione cui è elettore.

L'elettore interessato deve far pervenire al Sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto, un'espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso



UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE

l'abitazione in cui dimora, corredata della prescritta documentazione sanitaria, in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra **martedì 16 febbraio** e lunedì 8 marzo 2010.

La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico, e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'azienda sanitaria locale.

I comuni di iscrizione elettorale verificano la regolarità e completezza delle domande di ammissione al voto domiciliare, includendo in appositi elenchi i nominativi degli elettori ammessi e rilasciando attestazione di ciò. Qualora, nel caso di elezioni regionali, gli ammessi al voto domiciliare abbiano indicato quale proprio domicilio una dimora ubicata in altro comune della regione, i Sindaci, **entro il settimo giorno** antecedente la data della votazione, e quindi entro **domenica 21 marzo 2010**, dovranno comunicare a ciascuno dei comuni interessati l'elenco degli ammessi al voto domiciliare dimoranti nel rispettivo ambito territoriale, con l'indicazione, per ogni elettore, di nome e cognome, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo dell'abitazione in cui dimora e, possibilmente, recapito telefonico.

Le SS.LL., dovranno inserire i nomi degli ammessi al voto a domicilio in elenchi, distinti per sezione elettorale, con le medesime indicazioni sopra riportate (nome e cognome, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo dell'abitazione ed eventuale recapito telefonico), specificando se l'elettore:

- vota a domicilio nella stessa sezione di iscrizione;
- vota a domicilio presso altra sezione dello stesso comune o, di altro comune della regione;
- vota a domicilio nell'ambito della sezione pur essendo iscritto nella lista di altra sezione dello stesso comune o, di altro comune della regione.

Tali elenchi verranno consegnati, nelle ore antimeridiane del giorno che precede la votazione, ai Presidenti degli uffici elettorali di sezione che, a seconda dei casi, provvederanno direttamente alla raccolta del voto a domicilio o alla annotazione nelle proprie liste sezionali che l'elettore vota a domicilio in un'altra sezione.

Si rammenta, inoltre, che i Sindaci dei comuni nel cui ambito territoriale hanno dimora gli elettori ammessi al voto domiciliare dovranno, tra l'altro, organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto.

Tale supporto, evidentemente, consisterà in primo luogo nel servizio di accompagnamento dei componenti dei seggi presso le abitazioni degli elettori ammessi al voto domiciliare, a tali fini utilizzandosi, all'occorrenza, e laddove possibile, gli stessi automezzi adibiti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al trasporto presso i seggi degli elettori in condizione di handicap.

 CONSEGNA ED USO DI UN BOLLO DI SEZIONE PER OGNI UFFICIO DISTACCATO DELLA SEZIONE, (COSIDDETTO SEGGIO "VOLANTE") E PER CIASCUN SEGGIO SPECIALE.

Presso tutte le sezioni elettorali nella cui circoscrizione esistono seggi "volanti" (per la



UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE

raccolta del voto domiciliare o presso ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto), o seggi speciali (all'interno di sezioni ospedaliere, nei casi in cui esistono ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina; ospedali e case di cura da 100 a 199 posti letto; luoghi di detenzione e di custodia preventiva), dovrà essere consegnato un bollo di sezione in più per ogni seggio "volante" o speciale, da utilizzarsi esclusivamente ai fini della certificazione del voto nell'apposito spazio

I suddetti bolli, a cura del Sindaco, saranno affidati, nelle ore antimeridiane del sabato, ai Presidenti dei seggi nella cui circoscrizione esistono seggi speciali, che provvederanno a consegnarli, ancora custoditi nel plico sigillato, ai Presidenti dei seggi speciali la domenica mattina, prima dell'inizio delle operazioni di votazione, unitamente all'altro materiale. In caso di seggi "volanti", il Presidente del rispettivo seggio custodirà personalmente il bollo destinato alle operazioni di tale ufficio distaccato.

• ESPOSIZIONE CONGIUNTA DELLE BANDIERE ITALIANA ED EUROPEA ALL'ESTERNO DEGLI EDIFICI SEDE DEI SEGGI ELETTORALI (LEGGE 5 FEBBRAIO 1998, N. 22 E D.P.R. 7 APRILE 2000. N. 121.

In vista delle consultazioni elettorali, si fa presente che l'esposizione delle bandiere italiana ed europea dovrà avvenire contemporaneamente – dall'insediamento sino alla chiusura definitiva delle operazioni di scrutinio – all'esterno di tutti gli edifici in cui sono ubicati i seggi elettorali, nonché all'esterno degli ospedali e dei luoghi di cura e di detenzione nei quali è istituita una sezione ospedaliera o in cui opera un seggio speciale. Gli schemi per la corretta esposizione di entrambe le bandiere sono consultabili al seguente indirizzo internet:

http://www.governo.it/Presidenza/cerimoniale/schemi esposizione.html

Le SS.LL. vorranno esercitare una particolare vigilanza affinché venga data esatta e puntuale osservanza a tutti i complessi adempimenti sopraindicati.

Si prega di assicurare ricezione e adempimento via e-mail, all'indirizzo di posta elettronica: <u>elettorale.pref_firenze@interno.it</u> o via fax al n. 055/2783639.

Il Dirigente l'Ufficio Elettorale Provinciale (Dott.ssa Anna Maria Santoro)

MB

della tessera elettorale.